



COMUNE DI PIACENZA

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL
FUNZIONAMENTO, PER LA CONCESSIONE DELL'ACCREDITAMENTO E PER
IL CONTROLLO NEI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA (0 – 3 ANNI)**

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 46 del 16/11/2020

INDICE

- 1.SERVIZI EDUCATIVI SOGGETTI ALL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO**
- 2.ACCREDITAMENTO**
- 3.ORGANO COMPETENTE**
- 4.LA COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE: COMPOSIZIONE**
- 5.FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**
- 6.COMPITI DELLA COMMISSIONE**
- 7.PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO**
- 8.DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO**
- 9.SERVIZI RICREATIVI**
- 10.SERVIZI SPERIMENTALI**
- 11. ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO**
- 12. SANZIONI AMMINISTRATIVE**
- 13. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- 14. ENTRATA IN VIGORE**

ART. 1 - SERVIZI EDUCATIVI SOGGETTI ALL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1- Ai sensi dell'art 15 della legge regionale n. 19/2016, l'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, sono soggette ad autorizzazione indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.

2. Le tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia che necessitano di espressa autorizzazione al funzionamento, in particolare, sono:

a) i Nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni aggregate ai servizi educativi o scolastici, sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi, nidi aziendali);

b) i Servizi educativi integrativi al nido, anche istituiti presso luoghi di lavoro, comprensivi di:

- Spazio bambini;

- Centro per bambini e famiglie;

c) i Servizi domiciliari;

d) i Servizi sperimentali.

3. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della Commissione tecnica distrettuale costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge regionale n. 19 del 25 novembre 2016.

ART. 2 – ACCREDITAMENTO

1. I servizi e le strutture pubbliche dovranno possedere, dalla data stabilita con direttiva n. 704/2019 "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. 19/2016", oltre ai requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, tutti i requisiti per l'accREDITAMENTO, come specificati all'art. 18 della richiamata Legge regionale (progetto pedagogico contenente finalità e programmazione delle attività educative; adozione misure idonee a garantire la massima trasparenza e partecipazione delle famiglie, presenza della figura di coordinatore pedagogico, adozione strumenti di autovalutazione del servizio e adeguato numero di ore di formazione obbligatoria, attuazione delle condizioni di accesso, trasparenza e partecipazione delle famiglie).

2. Per i servizi privati l'accREDITAMENTO costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

ART. 3 – ORGANO COMPETENTE

1. Il soggetto comunale istituzionalmente competente al rilascio o al diniego dell'autorizzazione al funzionamento e alla concessione dell'accREDITAMENTO per i servizi

specificati all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento, è il Dirigente competente in materia di servizi educativi per l'infanzia.

ART. 4 – LA COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE: COMPOSIZIONE

1. La Commissione tecnica distrettuale opera presso il Comune di Piacenza e resta in carica per l'intero mandato del Sindaco.
2. E' nominata dal Comune di Piacenza, in qualità di Ente capofila di Distretto, una volta deliberata a maggioranza dal Comitato di Distretto. Al fine delle designazioni, il Comitato di Distretto può avvalersi del supporto amministrativo del Comune.
3. L'organismo, nominato con atto del Dirigente competente in materia di servizi educativi per l'infanzia, deve essere dotato almeno delle seguenti professionalità:
 - amministrativa, con funzioni di Presidente;
 - pedagogica, assicurata da una rappresentanza paritetica anche del settore privato;
 - igienico - sanitaria, con competenze anche sulla valutazione da stress lavoro -correlato (lett. 22 art. c L.R.19/2016) attraverso la designazione della Azienda USL di Piacenza;
 - edilizia, con specifica competenza nei servizi educativi per l'infanzia.
4. E' prevista altresì l'individuazione di una figura amministrativa per le funzioni di segreteria. Tale funzione è svolta da personale comunale.
5. L'atto di nomina adottato dal Comune dovrà riportare l'indicazione di ciascun membro titolare secondo le designazioni del Comitato di Distretto.

ART. 5 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione tecnica distrettuale è convocata dal Presidente, di norma, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. L'istanza si intende ricevuta dalla Commissione nella medesima data di acquisizione al protocollo generale del Comune di Piacenza. Qualora, per ragioni di carattere straordinario, la domanda dovesse pervenire al Presidente della Commissione in tempi successivi a quelli dell'acquisizione al protocollo del Comune di Piacenza, i termini per la convocazione e quelli successivamente indicati si intendono prorogati per pari periodo.
2. Può altresì essere convocata in qualsiasi momento il Presidente ne ravvisi l'opportunità, anche su richiesta dei componenti o del Dirigente comunale competente in materia di servizi educativi per l'infanzia.
3. La commissione esprime il proprio parere preferibilmente entro 45 gg. dalla data di acquisizione al protocollo generale della domanda di autorizzazione; il parere deve essere prontamente trasmesso al Dirigente competente all'emissione del provvedimento finale.

4. E' facoltà della Commissione chiedere, in ogni momento dell'istruttoria finalizzata al rilascio, rinnovo o modifica di autorizzazione al funzionamento, i chiarimenti, le delucidazioni e gli elementi integrativi necessari per la piena valutazione della domanda. In tal caso il termine per l'espressione del parere è sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente l'autorizzazione per fornire gli elementi richiesti entro il termine prescritto dalla Commissione.

5. La commissione può altresì facoltativamente acquisire pareri o documenti da altra amministrazione. In tal caso è tenuta ad informare della richiesta gli istanti ed i termini del procedimento sono sospesi fino alla data dell'acquisizione del parere o della documentazione.

6. La Commissione opera di norma con la presenza della totalità dei componenti, eventualmente anche mediante videoconferenza. In caso di impossibilità di uno o più componenti effettivi a partecipare, il Presidente, ai fini della completezza dell'istruttoria, provvederà ad acquisire preventivamente il parere tecnico dei componenti eventualmente assenti.

7. La Commissione, sia in sede di attività istruttoria delle domande, sia in sede di vigilanza, può delegare singoli componenti con specifiche competenze tecniche a svolgere sopralluoghi presso le strutture in esame ed a confrontarsi con il gestore onde verificare la esistenza e/o permanenza di requisiti di ordine strutturale ed organizzativo. Dell'esito del sopralluogo/confronto si redigerà verbale, relazionandone il contenuto in occasione della successiva seduta della Commissione.

Nello svolgimento dell'istruttoria e/o di verifiche di competenza, la Commissione potrà inoltre avvalersi di funzionari e/o tecnici di altri servizi comunali e, qualora necessitino verifiche di particolare complessità, potrà richiedere di essere affiancata da tecnici esperti esterni al Comune.

8. Ai sensi dell'art. 23 della L.R. 19/2016, per l'espressione del parere in ordine all'accreditamento la Commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dalla componente pedagogica e può essere supportata da consulenti esterni, qualora la complessità delle richieste pervenute lo richieda.

ART. 6 – COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per conto del Comune esercita le seguenti funzioni:

a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento dei servizi privati;

b) istruisce le pratiche relative al rilascio, al rinnovo e/o alla modifica delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia e supporta l'organo deputato al rilascio delle stesse;

- c) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di accreditamento nella composizione prevista dall'art. 23 della legge Regionale 19/16;
- d) svolge attività di consulenza a favore del Comune di Piacenza e di altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi;
- e) opera le funzioni di vigilanza e controllo sui servizi educativi e ricreativi esistenti sul territorio comunale;
- f) verifica la sussistenza e/o permanenza dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento sui servizi gestiti da soggetti pubblici.

ART. 7 - PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. Le procedure per l'autorizzazione al funzionamento sono disciplinate dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 1564 del 16 ottobre 2017 e dal presente Regolamento.

2. La domanda di autorizzazione per i servizi di cui al precedente articolo 1, o di rinnovo e/ o modifica di precedente atto autorizzatorio, deve essere richiesta al Comune almeno **90** giorni prima dell'attivazione del servizio o della scadenza del precedente titolo, completa in ogni sua parte, utilizzando l'apposita modulistica in uso al Comune di Piacenza.

3. La domanda deve essere corredata dalla documentazione richiesta nel relativo modulo e, sulla base della medesima, la Commissione tecnica distrettuale effettua l'istruttoria finalizzata a verificare la presenza dei requisiti richiesti e ad esprimere il parere di competenza.

4. Il Dirigente del servizio competente in materia di servizi educativi per l'infanzia, visti gli atti istruttori e sulla base del parere della Commissione distrettuale, procede all'adozione del provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione. Il Dirigente può, con atto motivato, discostarsi dal parere della Commissione tecnica distrettuale.

5. Sarà rilasciata autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati che soddisfino pienamente i requisiti previsti dalla L.R. 19/2016, dalla Direttiva della Giunta Regionale e la cui domanda risulti completa di tutti gli elementi previsti dalla modulistica in essere.

6. Può essere rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto di prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà comunque prevedere tempi e modi dell'adeguamento, ai servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati che soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalla Direttiva regionale n. 1564/2017, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

7. In caso di richiesta di rinnovo o modifica o autorizzazione al funzionamento da parte di soggetto gestore di servizio per la prima infanzia già operativo, l'attività non potrà essere

interrotta nelle more del rilascio dell'autorizzazione stessa, eccetto il caso in cui si evidenzino pregiudizi alla sicurezza e alla salute dei bambini.

8. Il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego viene emanato, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5, comma 5, entro i **60** giorni successivi alla richiesta. Il termine può essere sospeso una sola volta.

9. Qualora il dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione non provveda entro il termine fissato per la conclusione del procedimento, il soggetto richiedente ha facoltà di attivare il servizio, previa comunicazione al Comune. E' fatto salvo il potere del Comune di applicare le conseguenti sanzioni in caso di mancanza di uno o più requisiti prescritti dalle norme di legge e regolamento, oltre che di esercitare le prerogative di autotutela sul silenzio - assenso maturato.

ART. 8.- DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. L'autorizzazione al funzionamento ha una durata di sette anni e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore da inoltrare all'organo competente, di cui al precedente art. 3, almeno **90** giorni prima della scadenza, utilizzando l'apposita modulistica.

2. Il Comune, avvalendosi della Commissione tecnica distrettuale, verifica, tramite la disamina della documentazione prodotta e tramite sopralluogo, la sussistenza/permanenza delle condizioni per l'autorizzazione nonché la sussistenza di eventuali ulteriori requisiti imposti da normative nel frattempo sopravvenute.

3. Per i Servizi sperimentali non può essere concessa autorizzazione di durata superiore alla durata della sperimentalità indicata dal nucleo di valutazione regionale.

ART. 9 – SERVIZI RICREATIVI

1. I servizi con finalità puramente ricreativa, ai sensi della Direttiva Regionale 1564/2017, sono quelli che si contraddistinguono per l'occasionalità e la temporaneità dell'offerta e prevedono:

- una frequenza massima giornaliera di due ore;
- una frequenza massima di due giorni alla settimana;
- il divieto di erogare il servizio mensa.

2. I soggetti gestori dei servizi di cui al precedente comma devono presentare al Comune di Piacenza, contestualmente all'apertura del servizio stesso, segnalazione certificata di inizio attività sottoscritta dal responsabile legale del soggetto gestore.

3. E' fatto obbligo al gestore, al pari di quanto richiesto nei servizi educativi per la prima infanzia, di dotarsi di un registro presenze giornaliero, quotidianamente aggiornato.

ART. 10 – SERVIZI SPERIMENTALI

1. Il gestore che intende avviare una sperimentazione nel territorio comunale deve presentare domanda al Comune di Piacenza. La domanda deve essere corredata dal progetto pedagogico, dall'articolazione organizzativa e gestionale del servizio e deve indicare il contesto territoriale e sociale.

2. Il Comune provvede ad inviare alla Regione la richiesta, accompagnata dal proprio parere. La Regione quindi, tramite il nucleo di valutazione regionale dei progetti sperimentali e con la presenza del rappresentante del Comune, valuta, con proprio parere vincolante, se il progetto possiede le necessarie caratteristiche sperimentali e, qualora queste sussistano, specifica la durata e i parametri di riferimento da applicare in sede di autorizzazione al funzionamento. Gli stessi saranno poi verificati, nell'ordinario procedimento istruttorio, da parte della Commissione tecnica distrettuale.

3. La Regione comunica al richiedente ed al Comune l'esito della valutazione, unitamente alle specifiche attuative. In caso di esito favorevole, la durata dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune non potrà essere superiore a quella indicata dal nucleo di valutazione regionale. In caso di diniego dell'approvazione della sperimentabilità, l'autorizzazione è improcedibile.

Il Comune recepisce l'esito del percorso dandone comunicazione al richiedente e procedendo con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione.

ART. 11 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Ai sensi dell'art. 20 della Legge regionale n. 19/2016, spetta al Comune la funzione di vigilanza e controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sui servizi ricreativi.

2. L'espletamento di detta attività è svolto dal Servizio Servizi Educativi e Formativi che si può avvalere, a tal fine, della Commissione tecnica distrettuale di cui al precedente articolo 4 e viene effettuato attraverso periodiche verifiche (con cadenza annuale) a rotazione, ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sul possesso dei requisiti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione. Le verifiche, che potranno prevedere sopralluoghi ed ispezioni, dovranno terminare con la redazione di un verbale che verrà trasmesso al Dirigente comunale e di cui sarà data comunicazione ai soggetti interessati.

3. La Commissione può demandare a singoli componenti lo svolgimento di sopralluoghi e ispezioni presso le strutture alle quali i gestori dovranno garantire libero accesso, anche senza preavviso.

4. Il personale addetto alla vigilanza può chiedere chiarimenti e informazioni su questioni che non possano essere rilevate direttamente o che risultino essenziali ai fini del controllo. Deve essere esposta nei servizi l'autorizzazione al funzionamento in corso e deve essere conservata nel servizio stesso tutta la documentazione tecnica e organizzativa funzionale al

rilascio del provvedimento autorizzativo medesimo, nonché le schede di iscrizione dei bambini frequentanti. I servizi devono altresì essere muniti di un registro presenze quotidianamente aggiornato.

5. Qualora dalle attività ispettive e di vigilanza risultino inadempienze e/o mancato rispetto delle condizioni per l'esercizio dell'attività, il personale incaricato redige e trasmette al Dirigente comunale apposita relazione con la quale comunica le violazioni rilevate e gli adempimenti richiesti per il ripristino ai sensi di legge.

6. Il Dirigente, sulla base della predetta relazione, assegna al soggetto gestore un termine per provvedere al ripristino delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività, trascorso inutilmente il quale procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se il requisito mancante non è ripristinato entro il termine prescritto o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.

ART. 12- SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Nel rispetto dell'articolo 20 "Vigilanza e sanzioni" della L.R. 19/2016, il presente articolo disciplina sanzioni e modalità di applicazione.

2. L'introito dei proventi delle sanzioni amministrative compete al Comune.

3. L'applicazione delle sanzioni stabilite dal presente regolamento spetta al Dirigente competente in materia di servizi educativi per l'infanzia.

4. Per le violazioni di quanto previsto dal presente regolamento, sono previste le seguenti sanzioni:

a) Sanzioni per mancata autorizzazione al funzionamento o mancata dichiarazione di inizio attività:

1.a) erogazione di servizio educativo senza aver richiesto e ottenuto l'autorizzazione al funzionamento: sanzione di euro 10.000,00 (euro diecimila/00);

2.a) avvio di un servizio ricreativo (articolo 7 presente disciplina, Direttiva Regionale 1564/2017) senza aver presentato segnalazione certificata di inizio attività: sanzione amministrativa di euro 5.000,00 (cinquemila/00).

In tutti i casi contemplati è prevista la sospensione del funzionamento del servizio fino all'ottenimento dell'autorizzazione o, per i servizi ricreativi, alla presentazione della S.C.I.A.

Se la violazione persiste, il Dirigente assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso il quale senza che si sia provveduto alla presentazione della

domanda di autorizzazione o alla segnalazione certificata di inizio attività, si potrà procedere alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.

b) Sanzioni per mancanza/perdita dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi e dei requisiti normativi per i servizi ricreativi.

1.b) da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 4.000,00 (quattromila/00):

- modifiche organizzative e/o strutturali di lieve entità apportate senza comunicazione al Comune per l'eventuale adeguamento dell'autorizzazione;
- arredi e attrezzature che potenzialmente possano arrecare pregiudizio alla sicurezza e alla salute dei bambini;
- altre difformità, di modesta entità, rispetto alle norme vigenti e a quanto prescritto nell'autorizzazione, che non siano comunque pregiudizievoli delle condizioni di igiene e sicurezza degli utenti.

2.b) da euro 4.000,00 (quattromila/00) a 6.000,00 (seimila/00):

- utilizzo anche parziale dei locali oggetto di autorizzazione per erogare, in concomitanza con il servizio autorizzato, altri servizi non previsti nell'autorizzazione stessa;
- scostamento dai parametri previsti dal regolamento edilizio comunale negli ambienti destinati ai bambini (condizioni di altezza, luminosità, aerazione, ecc..).

Le infrazioni di cui sopra si intendono di media rilevanza, non tali comunque da mettere a rischio salute e sicurezza degli utenti.

3.b) da euro 6.000,00 (seimila/00) a 8.000,00 (ottomila/00):

- per gravi carenze di tipo strutturale o igienico in uno o più locali/attrezzature aventi caratteristiche di pericolosità per la salute e la sicurezza di bambini e adulti nei servizi sia educativi che ricreativi;
- non esistenza di un piano di evacuazione per le situazioni di emergenza.

4.b) Euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascun operatore privo del titolo richiesto per il personale educativo.

5.b) in caso di mancato rispetto del rapporto numerico educatori - bambini per i servizi educativi, la sanzione comminata sarà pari a euro 500,00 (cinquecento) per ogni bambino eccedente il rapporto previsto per legge.

5. Nel caso in cui vengano accertate più violazioni, siano esse della medesima o di diversa disposizione, potrà essere applicata, in alternativa alla somma delle sanzioni previste per le singole violazioni, la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

6. In caso di perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento (art. 20 comma 3 L.R. 19/2016), il dirigente assegna un termine per il ripristino del requisito mancante, trascorso

inutilmente il quale procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato; se tale termine trascorre senza che i requisiti siano reintegrati procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto. Il provvedimento di revoca viene comunicato alla Regione.

ART.13 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 19/2016 e sua Direttiva applicativa, approvata con DGR n. 1564/2017, della Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 704/2019 "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. 19/2016" nonché delle normative vigenti in materia di servizi per l'infanzia. Le richiamate norme e loro eventuali successive modifiche o integrazioni faranno da riferimento per tutto quanto non disciplinato nel presente atto.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso; a decorrere da tale momento sostituisce qualsiasi altra disposizione precedentemente adottata e con esso incompatibile.